



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Corte D'Appello di Potenza**

**R.G. 330/2022**

La Corte D'Appello di Potenza, in persona dei magistrati:

Lucia Gesummaria

Presidente

Alessia D'Alessandro

Consigliere

Pietro Vinetti

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado

tra

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* ), assistito e difeso dall'Avv.  
D'AUTILIA GIANFRANCO

appellante

e

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_2* ), assistito e difeso dall'Avv.  
PAOLICELLI EUSTACHIO WALTER

appellato

**CONCLUSIONI:** come da rispettive note sostitutive d'udienza depositate ex art.127ter c.p.c.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con sentenza n. 539/2022 depositata in data 21.6.2022 il Tribunale di Matera decideva sulla domanda di pagamento dell'indennizzo contrattuale proposta da *Controparte\_1* ei confronti di *Parte\_1* e relativa al preteso pagamento da parte di *CP\_1* del valore integrale del bene assicurato, un autocarro utilizzato in leasing dall'odierna appellata, perito a causa d'incendio in data 31.7.2012. Rientrando il rischio incendio nella copertura assicurativa della polizza contratta da *CP\_1*, la società formulava la propria istanza di pagamento dell'indennizzo alla propria assicuratrice. *Parte\_1* sulla scorta di propria perizia valutativa, rilevato che il valore di mercato del bene assicurato ante sinistro era pari ad €38.500,00 – come da valutazione “Quattroruote” – proponeva al proprio assicurato il pagamento di un indennizzo pari a €44.300,00 che, però, *CP\_1* riteneva insoddisfacente e che, pure, accettava in acconto, proponendo, così, in prime cure, citazione davanti al primo giudice per la condanna dell'assicuratore al pagamento della differenza del valore di stima dell'autocarro incendiato rispetto a quello determinato dall'assicuratore, nonché richiesta di condanna per *mala gestio* dell'assicuratore.

In prime cure, l'assicurazione eccepiva la convezione d'arbitrato contenuta in polizza e, nel merito, l'inesigibilità del valore di stima del bene alla data della stipula della prima annualità di assicurazione, tenuto conto del tempo trascorso sino all'incendio (la prima polizza risaliva al 17.6.2009, mentre l'incendio si era verificato tre anni dopo, con un prevedibile e intuibile deprezzamento del valore del bene).

Il primo giudice correttamente respingeva l'eccezione d'arbitrato, rilevando come si trattasse di una mera convenzione di perizia contrattuale inidonea a precludere l'azione giudiziaria intrapresa. Nel merito, però, il Tribunale rilevava come fosse onere probatorio dell'assicuratore, documentata e incontestata, del resto, l'esistenza del rapporto assicurativo, documentare le convenzioni contrattuali impeditive della pretesa assicurativa avversaria; nel caso di specie <sup>Parte</sup> aveva allegato le condizioni generali di polizza del 2010, un documento, quindi, che non sarebbe richiamato dalla polizza stipulata nel 2009, e avrebbe solo tardivamente, in allegato alla memoria ex art.183 co.V c.p.c. terzo termine, prodotto le condizioni generali del 2008. Su tale considerazione, il Tribunale, ritenuto insoddisfatto l'onere probatorio a carico di <sup>Parte</sup> verificato l'evento coperto dall'assicurazione, condannava la compagnia al pagamento dell'indennizzo in misura pari al valore del bene stimato nel giugno 2009, detratto quanto già corrisposto a titolo d'acconto. Con riferimento all'ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta da <sup>CP\_1</sup> per *mala gestio* della compagnia assicuratrice, il primo giudice ha respinto la domanda, ritenuta indimostrata la condotta illecita della compagnia. Le spese del primo grado venivano poste a carico di <sup>Parte</sup>

Con l'interposto gravame, <sup>Parte\_1</sup> si doleva: 1) del fatto che il primo giudice abbia deciso ex art.281sexies c.p.c. senza, però, far discutere innanzi a sé le parti, recependone solo le note d'udienza redatte in forma scritta, violando così il contraddittorio; 2) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto onerata <sup>Parte\_1</sup> dell'onere della prova delle condizioni generali, essendo piuttosto di tale prova onerato l'attore in prime cure che, non avendovi ottemperato, avrebbe dovuto vedere la propria domanda respinta; la pretesa, poi, di un pagamento pari al valore del veicolo al momento della prima stipula non sarebbe stato supportato da alcun dato o elemento di prova offerto dall'attore in prime cure mentre, per converso, <sup>Parte</sup> aveva dall'inizio prodotto una perizia di stima e mercuriali a dimostrazione del valore del veicolo ante sinistro; 3) principio regolatore in materia di contratto d'assicurazione è, ex artt.1882, 1905 e 1908 c.c., che l'assicurato non può, dall'indennizzo, conseguire un vantaggio superiore al danno effettivamente patito e, pertanto, indipendentemente dalle cga, il primo giudice non avrebbe potuto liquidare un indennizzo di gran lunga superiore al danno effettivamente sofferto, in

conseguenza del sinistro, dalla controparte, alla luce del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro; 4) come quarto motivo d'appello, la difesa di <sup>Parte</sup> evidenziava che i precedenti di legittimità citati dal giudice *a quo* non si attaglierebbero alla fattispecie disaminata, posto che la società d'assicurazioni non aveva eccepito alcuna delimitazione del rischio assicurato ma semplicemente rilevato che la misura del danno sofferto e, quindi, dell'indennizzo spettante, era inferiore rispetto a quello preteso.

<sup>CP\_1</sup> resisteva con comparsa di costituzione in appello, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della statuizione gravata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità delle motivazioni a fondamento e, nel merito, la correttezza della decisione del Tribunale, rilevando, in ordine ai principi regolatori della materia, che la libertà contrattuale delle parti avrebbe potuto condurre ad una pattuizione eccedente tali principi, in difetto di divieti imperativi che, nel caso, non sussisterebbero, implicitamente, quindi, riconoscendo che le parti potevano convenire un indennizzo pure superiore al valore del bene.

La sentenza non risulta, quindi, gravata in relazione al rigetto della domanda di risarcimento danni per *mala gestio* svolta da <sup>CP\_1</sup> in danno di <sup>Parte</sup> in primo grado.

L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto appresso.

L'eccezione in rito è del tutto destituita di fondamento, non rilevandosi alcuna irregolarità della fase decisoria del primo grado di giudizio, ben potendo l'udienza di discussione ex art.281 sexies essere sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno avuto ampia possibilità di esercitare la propria attività difensiva.

Quanto al profilo di merito, valga quanto appresso.

Il deposito delle cga, richiamate nel contratto d'assicurazione, andava effettuato dall'attore come prova di un fatto costitutivo della pretesa assicurativa azionata, che sul contratto, appunto, poggia e, tuttavia, l'esistenza del contratto è stata, sin dal primo grado, fatto incontestato, non necessitante, quindi, di prova; ciò che era dibattuto tra le parti era, piuttosto, la misura dell'indennizzo spettante, la misura, cioè, della prestazione cui era contrattualmente tenuto l'assicuratore, nella fattispecie, incontestato il rapporto contrattuale e essendosi incontestatamente verificato l'evento garantito – ovvero il perimento del bene per incendio. L'onere probatorio, nel caso in disamina, imponeva, quindi, ancora all'attore la dimostrazione del titolo contrattuale dimostrativo della misura dell'indennizzo spettante, non essendo all'uopo sufficiente la mera indicazione, contenuta in polizza, del valore del veicolo assicurato all'atto della prima stipula del contratto: il valore riportato, del resto, nella polizza iniziale era legato alla validità contrattuale della prima polizza, dal 17.6.2009 al

15.12.2009, sei mesi, quindi, come è dato rilevare dalla lettura della polizza; l'evento assicurato si era però verificato tre anni dopo, ovvero alla fine del giugno 2012 (e in relazione al periodo dell'incendio risulta prodotto il certificato d'assicurazione a copertura del periodo) e il deprezzamento del valore degli autoveicoli nel corso degli anni corrisponde ad un dato rientrante nel notorio, per cui anche il premio per le annualità successive viene, in genere, diversamente parametrato e determinato – e, del resto, in atti, ad onta delle allegazioni sul punto dell'odierno appellato, non vi è prova del contrario, ovvero che il premio versato negli anni successivi al primo sia stato sempre lo stesso e che abbia garantito il rischio incendio per un medesimo valore del bene assicurato (la prima polizza in atti, quella del 2009, indica un premio totale per €2.495,00; il certificato di polizza del 2012, che copriva il periodo 15.6.2012-15.12.2012, indica un premio totale di €1.290,11, anche se, verosimilmente, indica solo il premio pagato per la rca e non anche del rischio assicurato per cui è causa – ma, in atti, è l'unico documento offerto da CP\_1 a riprova del pagamento per gli anni successivi). A confutazione, del resto, del fatto che il bene assicurato potesse avere il medesimo valore stimato al 2009 all'epoca del sinistro, l'odierno appellante aveva, già in prime cure, fondato la riduzione del valore del bene su una perizia di stima e sulle quotazioni di mercato rilevabili da riviste specializzate del settore ("Quattroruote"), prodotte tempestivamente in primo grado, cui l'assicurato nulla aveva opposto, limitandosi a pretendere un valore, anche al terzo anno di assicurazione, pari a quello inizialmente stimato. I principi regolatori della materia, correttamente citati da Parte in sede d'appello, non potevano, evidentemente, consentire una valutazione dell'indennizzo in misura superiore a quella del danno effettivamente sofferto che l'assicuratore ha provato essere pari a quello già indennizzato in corso di causa e che CP\_1 aveva accettato a titolo d'acconto; prova del contrario, ovvero di una convenzione pattizia esulante dai principi regolatori, l'odierno appellato non aveva prodotto né, tanto meno, ha offerto prova di un valore del bene assicurato superiore rispetto a quello stimato da Parte e sorretto dalle quotazioni del periodo.

Ha errato, pertanto, il primo giudice nel ritenere che l'assicuratore sarebbe stato onerato di provare il fatto impeditivo della pretesa avversaria: nel caso di specie, infatti, l'assicuratore non ha opposto o eccepito un fatto impeditivo, ovvero una limitazione del rischio assicurato, (fatto, quest'ultimo, che avrebbe avuto effettivamente onere di provare; a titolo di mero esempio, laddove per contratto l'incendio fosse stato assicurato solo in ipotesi di veicolo custodito in luogo chiuso, tale dato di fatto sarebbe stato onere dell'assicuratore eccepire e provare) ma si è limitato a una mera difesa, ovvero ha contestato la misura dell'indennizzo dovuto sulla base delle regole contrattuali e dei principi

regolatori della materia, producendo, peraltro, le cga riferite effettivamente ad annualità successiva alla prima ma applicabili in forza dei rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo sino all'epoca del sinistro – risultano prodotte in sede di costituzione di <sup>Parte</sup> in primo grado le cga del 2010, e la prima annualità è iniziata nel 2009, effettivamente, ma l'evento assicurato è avvenuto tre anni dopo, nel 2012, come già evidenziato, ben potendo, quindi, predicarsi la regolazione della prestazione dell'assicuratore, dovuta nel 2012, alla stregua delle cga 2010 – in difetto, peraltro, di prova o deduzione di segno contrario da parte dell'assicurato.

Ciò posto, dovendo ritenersi, quindi, che il controvalore del bene assicurato all'epoca del sinistro fosse pari a quello stimato da <sup>Parte</sup> €38.500,00 – stima confortata da perizia di parte e quotazioni di mercato dell'epoca, in difetto di allegazioni e prove di segno contrario, doveva ritenersi che il pagamento da parte di <sup>Parte</sup> prima della costituzione in giudizio di primo grado e dopo la notifica della citazione, della somma di €44.300,00 fosse stata soddisfattiva del debito assicurativo di <sup>Parte</sup> e, conseguentemente, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare già soddisfatta la pretesa di <sup>CP\_1</sup>, respingendo la relativa domanda per la misura eccedente, prendendo atto dell'avvenuto adempimento di <sup>Parte</sup> nelle more del giudizio di primo grado all'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo (il pagamento è avvenuto tra la notifica dell'atto di citazione e il deposito della comparsa di costituzione).

La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata nel senso di dichiarare soddisfatta in corso di causa la pretesa di <sup>CP\_1</sup> mediante il pagamento della somma di €44.300,00 da parte di <sup>Controparte\_2</sup> dovendo ritenersi pari a tale somma l'indennizzo dovuto, per l'effetto revocando la condanna contenuta a carico di <sup>Parte</sup> in favore di <sup>Parte</sup> <sup>CP\_1</sup> nella sentenza appellata (in cui il primo giudice condannava <sup>Parte</sup> al pagamento del residuo importo di €43.900,00 pari alla differenza tra il valore di stima dell'autocarro e la somma già corrisposta in corso di causa da <sup>CP\_3</sup>, conseguendone il diritto alla restituzione in capo alla <sup>Parte</sup> in caso di pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado della sorta capitale).

L'accoglimento dell'appello impone una revisione delle spese del doppio grado, dovendo rimanere a carico della parte sostanzialmente soccombente, ovvero la parte appellata in favore della società appellante, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione degli onorari dello scaglione sino a €52.000,00 secondo l'aliquota minima, difettando nella fattispecie delibata questioni di particolare complessità.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] *Parte\_1* nei confronti di *Controparte\_1* avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Matera n. 539/2022, così provvede:

- Accoglie l'appello e, in riforma della decisione gravata, dichiara cessata la materia del contendere in pendenza del giudizio di primo grado, stimato nella misura già liquidata da *Controparte\_2* l'indennizzo spettante a *Controparte\_1* e non dovuta la differenza pretesa da quest'ultima;
- Condanna *Controparte\_1* al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di *Controparte\_2* che liquida, per il primo grado, in €3.808,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, se dovute, e, per il secondo grado, in €804,00 per spese, €5.055,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, se dovute.

Così deciso nella camera di consiglio telematica del 12.1.2026.

**Il Consigliere estensore**  
***dr. Pietro Vinetti***

**Il Presidente**  
***dr.ssa Lucia Gesummaria***